



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZ. SPEC. IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. [REDACTED] presidente
dott. [REDACTED] giudice
dott. [REDACTED] giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1526/2020 promossa da:

S [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
attore

contro

P [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio
dell'avv. [REDACTED]
convenuta

CONCLUSIONI

Per l'attore:

“In via istruttoria

- ammettersi tutte le istanze istruttoria contenute nella memoria ex art.183 comma VI n.2 cpc del
9/12/2020

Nel merito

- dichiarare per i motivi esposti in atti nulla e/o annullare la comunicazione al sig. S [REDACTED] V [REDACTED] L [REDACTED]
[REDACTED] datata 29.11.2019 della deliberazione di esclusione da socio adottata dal C.d.A di P [REDACTED] società
cooperativa sociale onlus in pari data.

- Annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace, per i motivi esposti in atti, la deliberazione di esclusione



del socio S [redacted] V [redacted] L [redacted] adottata dal C.d.A. di P [redacted] società cooperativa sociale onlus in data 29.11.2019.

- Con vittoria di spese competenze e onorari”.

Per la convenuta:

“NEL MERITO:

respingere tutte le domande formulate dall’attore in quanto infondate in fatto ed in diritto e per l’effetto confermare l’esclusione dell’attore dalla società cooperativa P [redacted].

IN VIA ISTRUTTORIA:

ammetersi, occorrendo e senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova, tutte le prove dedotte dalla convenuta nella memoria ex art. 183 VI co n. 2 cpc depositata telematicamente in data 7/12/2020 e a prova contraria nella memoria ex art. 183 VI co n. 3 cpc depositata telematicamente in data 28/12/2020.

IN OGNI CASO: spese, diritti ed onorari rifusi”.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- S. [REDACTED] V. [REDACTED] L. [REDACTED] ha proposto opposizione avverso la deliberazione del consiglio di amministrazione della P. [REDACTED] società cooperativa sociale onlus di esclusione del medesimo dalla società chiedendo, altresì, di accertarsi la “nullità e/o l’annullamento” della relativa “comunicazione”, in quanto non preceduta da lettera di contestazione dell’addebito, priva dell’indicazione specifica dei fatti posti alla base dell’esclusione e inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata di un soggetto giuridico diverso dall’attore; nel merito del provvedimento opposto, L. [REDACTED] ha negato che “la presa d’atto che il socio ...a partire dal 29 aprile 2019 abbia cessato di prestare la propria opera di amministratore a favore della cooperativa” rientri “in alcuna delle ipotesi di esclusione tassativamente elencate nell’art. 13 dello Statuto potendo al più essere inquadrata in un’ipotesi di decadenza tuttavia non invocata nel provvedimento espulsivo” (cfr. atto di citazione, pag. 8); ha, infine, lamentato che il provvedimento di esclusione avrebbe quale “unica finalità quella di ‘eliminare’ dalla compagine sociale un soggetto non gradito alla maggioranza per perseguire un interesse antitetico rispetto a quello sociale, diretto a ledere i diritti del socio di minoranza” (*ibidem*).

Si è costituita in giudizio la società convenuta negando la fondatezza delle allegazioni e deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Alla prima udienza del’8.10.2020 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.; all’esito dello scambio delle relative memorie, il g.i. ha respinto le istanze di prova orale formulate dalle parti in quanto inammissibili e influenti ai fini della decisione; fatte, quindi, precise le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini *ex* art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2.- L’azione promossa da S. [REDACTED] V. [REDACTED] L. [REDACTED] è infondata e va integralmente respinta.

2.1.- Egli lamenta, in primo luogo, di non aver ricevuto la lettera di contestazione del 13.11.2019 che ha preceduto la delibera di esclusione del 29.11.2019, aggiungendo che quest’ultima comunicazione gli sarebbe stata notificata, tramite PEC, all’indirizzo della CISA - società della quale L. [REDACTED] è legale rappresentante (cfr. doc. 1 di parte convenuta) - anziché spedita, tramite raccomandata, al suo indirizzo personale, come previsto dal regolamento interno della P. [REDACTED].

Da ciò deriverebbe la nullità della comunicazione e la conseguente nullità della esclusione, non essendo stato l’attore messo in condizione di contrastare l’addebito a lui mosso e posto a base della esclusione.

Osserva il collegio che entrambe le comunicazioni - quella del 13 novembre di avvio della procedura di esclusione (cfr. doc. 2 di parte convenuta) e la successiva del 29 novembre con cui la società ha reso nota la deliberata esclusione oggetto dell’odierna opposizione (cfr. doc. 4 di parte convenuta), risultano



inviata “all’attenzione del sig. S [redacted] V [redacted] L [redacted]” e consegnate all’indirizzo PEC della CISA, società di cui l’attore è legale rappresentante (cfr. docc. 3 e 4 di parte convenuta).

È pacifico che quest’ultimo abbia ricevuto la seconda delle predette comunicazioni (sì da poter opporre la delibera di esclusione); ed infatti egli contesta la ricezione unicamente della prima missiva affermando come “plausibile” che essa, “non di pertinenza dell’ente, non sia stata oggetto di controllo e trasmissione da parte degli impiegati e conseguentemente non sia entrata nella sfera di conoscenza all’odierno attore” (cfr. prima memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice).

Invero, la ricezione da parte dell’attore della seconda missiva inviata dalla convenuta all’indirizzo PEC della CISA e il ruolo di amministratore e legale rappresentante rivestito da L [redacted] in detta società inducono a ritenere l’esistenza di uno stretto collegamento tra la persona dell’attore e il luogo di notificazione di entrambe le comunicazioni, per quanto diverso dall’indirizzo annotato sul libro soci, con conseguente esclusione della configurabilità di un “vizio insanabile” del procedimento di contestazione e successiva deliberazione.

L’irregolarità in parola avrebbe potuto, piuttosto, legittimare l’attore a una tardiva allegazione delle proprie giustificazioni, facoltà che egli ha, nondimeno, mancato di esercitare, avendo promosso tempestiva opposizione senza negare l’addebito contestatogli e senza addurre valida giustificazione allo stesso.

2.2.- L’eccepta irregolarità del procedimento di contestazione non ha, del resto, impedito all’attore di apprendere le ragioni chiaramente poste dal c.d.a. a fondamento della deliberazione di esclusione e difendersi nel merito della censura mossa.

Quanto meno con la missiva del 29.11.2019 - che l’attore ha riconosciuto di aver effettivamente ricevuto - sono, infatti, state rese note al signor L [redacted] le precise ragioni della sua esclusione; ivi si legge: “con la presente Le comunico che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 29 novembre 2019, preso atto della circostanza che Ella ha cessato di prestare la propria opera a favore della Cooperativa, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e in osservanza del Regolamento e delle direttive del Ministero dello Sviluppo Economico, ha deliberato la Sua esclusione dalla [redacted] – *società cooperativa sociale – Onlus*”.

Pacifico tra le parti è che, a partire dal 29 aprile 2019, l’attore abbia cessato l’unica attività prestata in favore della cooperativa, vale a dire quella di amministratore; a decorrere dalla suddetta data, l’attore non ha, infatti, più partecipato ai consigli di amministrazione, non si è più personalmente recato presso la sede della P [redacted] e non ha più svolto attività di qualsivoglia genere a favore della società. Ciò è stato precisato dalla convenuta in comparsa di costituzione e risposta e non ha formato oggetto di contestazione alcuna nel corso del processo da parte dell’attore, che nei propri atti difensivi, mai



negando la sostanza dell'addebito, si è sempre limitato ad evidenziare che “la presa d'atto che il socio L. [redacted] a partire dal 29 aprile 2019 abbia cessato di prestare la propria opera di amministratore a favore della cooperativa non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione tassativamente elencate nell'art. 13 dello Statuto potendo al più essere inquadrata in un'ipotesi di decadenza tuttavia non invocata nel provvedimento espulsivo”. Il rilievo non è dirimente per le ragioni che seguono.

2.3.- S. [redacted] V. [redacted] L. [redacted] è, per allegazione di entrambe le parti, socio volontario che cooperava presso la P. [redacted] svolgendo l'attività di amministratore. Ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno della cooperativa, “i soci volontari sono persone fisiche che prestano la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della L. 381/91”.

L'art. 13 dello Statuto, rubricato “Esclusione”, contempla al suo interno sia ipotesi che legittimano l'organo amministrativo della società a deliberare la “esclusione” del socio sia ipotesi che abilitano detto organo a deliberarne la “decadenza”, senza prevedere, per quest'ultima fattispecie, una disciplina o effetti diversificati da quelli operanti in caso di “esclusione”¹.

Le due fattispecie di cessazione del rapporto sociale parrebbero distinguersi per una maggior connotazione in termini di inadempimento soggettivamente imputabile delle ipotesi legittimanti l'esclusione, rispetto ai fatti obiettivi che determinano la decadenza dalla qualità di socio, ma tale criterio non vale per tutte le ipotesi.

In particolare, è assai difficile distinguere la fattispecie del “socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa”, legittimante l'esclusione, da quella del socio volontario “che abbia cessato di prestare la propria opera a favore della cooperativa”, determinante la decadenza.

Invero, una volta qualificato il socio volontario come colui che “presta” a favore della cooperativa “la propria attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà” (cfr. art. 6 regolamento interno di P. [redacted]), non sembra assumere concreta pregnanza che tale attività coincida con lo stesso servizio offerto all'esterno dalla cooperativa, con altra attività “solidaristica” o con un'attività di carattere amministrativo o professionale resa gratuitamente dal socio e comunque idonea a consentire alla cooperativa di poter operare in vista del raggiungimento dei suoi scopi sociali (in quanto tale, anch'essa definibile come “volontariato”).

Ne emerge una certa fungibilità degli istituti dell'esclusione e della decadenza così come contemplati dallo statuto della cooperativa P. [redacted], analoga essendo la causa di cessazione del rapporto sociale, medesimo l'organo preposto all'accertamento del suo verificarsi e all'assunzione della relativa delibera, medesime, infine, le conseguenze.

¹ L'unica - almeno apparente - differenza è che avverso la delibera di “decadenza” l'art. 13 non prevede espressamente - come per la “esclusione” - il diritto del socio di presentare opposizione.



In ogni caso, in forza delle citate previsioni statutarie, per poter rimanere nella compagine sociale della P█████ occorre mantenere con la stessa un rapporto inquadrabile nelle tipologie sopra descritte. In caso contrario, il socio è soggetto ad esclusione o dichiarazione di decadenza; poiché la procedura di esclusione salvaguarda in maniera completa i diritti del socio che si trovi in una delle menzionate circostanze, non emerge alcun sostanziale interesse dell'attore a pretendere una qualificazione della propria situazione in termini di decadenza piuttosto che di esclusione, con conseguente irrilevanza di quanto sul punto eccepito dall'attore.

È pacifico che egli, a decorrere dal 29 aprile 2019, non svolga più alcuna attività a favore della P█████, avendo, di fatto, cessato il ruolo di amministratore.

2.4.- La doglianza in base alla quale il provvedimento di esclusione avrebbe quale “unica finalità quella di ‘eliminare’ dalla compagine sociale un soggetto non gradito alla maggioranza per perseguire un interesse antitetico rispetto a quello sociale, diretto a ledere i diritti del socio di minoranza” (cfr. atto di citazione, pag. 8) non è stata meglio sviluppata dalla difesa attorea che non ha addotto alcun concreto elemento a riprova del lamentato “abuso di diritto”.

2.5.- Ne deriva la correttezza e legittimità del provvedimento di esclusione oggetto di opposizione e il necessario rigetto delle domande attoree.

3.- Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla scorta della nota spese depositata dalla difesa convenuta, che espone valori conformi ai parametri minimi previsti dal d.m. n. 55/2014 per i giudizi ordinari di cognizione dinnanzi al tribunale di valore indeterminato, scaglione inferiore, per le quattro fasi giudiziali ivi contemplate.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'opposizione e le ulteriori domande proposte da S█████ V█████ L█████ nei confronti di P█████ società cooperativa onlus; condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi € 4.400,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.

Brescia, 7 maggio 2022

Il giudice relatore

dott. ██████████

Il presidente

dott. ██████████

